

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 157 Magi, A.C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'art. 5, e A.C. 2822 Bignami, recanti «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»

Memoria di Giovanni Tarli Barbieri

1. Un'anomalia italiana: il riformismo compulsivo in materia elettorale

In un lavoro di alcuni anni orsono, Enzo Cheli osservava che la legge elettorale, poiché rappresenta la regola fondamentale del sistema politico, «dovrebbe disporre di un grado di stabilità se non identico quantomeno tendenzialmente comparabile con quello proprio del dettato costituzionale e non variare continuamente secondo le contingenze del gioco politico» [Cheli 2019, 1], anche perché i sistemi elettorali, per radicare i propri effetti nell'ordinamento, debbono necessariamente essere applicati in più tornate [Lanchester 2017].

L'Italia non ha assecondato affatto questa esigenza: la proposta di riforma della legge elettorale per il Parlamento nazionale, presentata il 26 febbraio scorso (A.C. n. 2822), costituisce l'ennesimo capitolo dell'ipercinetismo in materia elettorale che da oltre un trentennio circa affligge il nostro Paese [Lanchester 2017]. Come è noto, a partire dal 1993 nessuna legge elettorale è stata sperimentata per più di tre volte.

Peraltro, queste continue innovazioni hanno investito solo, o prevalentemente, i sistemi elettorali in senso stretto, dimenticando la c.d. legislazione elettorale di contorno, nonostante che essa sia «almeno altrettanto essenziale, ai fini del mantenimento del sistema democratico e altresì allo scopo di sagomare il quadro politico, rispetto al sistema elettorale in senso stretto» [Lupo 2011, 431].

Di conseguenza, la legislazione di contorno è o assai risalente e frammentaria (si pensi a quella relativa alle limitazioni all'elettorato passivo, largamente implementata da una giurisprudenza parlamentare per alcuni profili assai creativa: Di Ciolo-Ciaurro 2024) o bisognosa di integrazioni (si pensi alla disciplina della comunicazione politica: Lasorella 2025) o, ancora, connotata da previsioni di dubbia costituzionalità (si pensi alle discutibili fattispecie di esenzione dalla raccolta delle firme in sede di presentazione delle liste elettorali¹).

¹ In particolare, in favore dei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per uno dei due rami del Parlamento (art. 18-*bis*, d.P.R. 361/1957; è noto però che previsioni *ad hoc* sono state inserite con provvedimenti

Vi sono poi alcuni capitoli della legislazione di contorno che ancora non sono disciplinati o non sono disciplinati adeguatamente.

Sul primo punto, si pensi alla disciplina del contenzioso elettorale preparatorio relativo alle elezioni politiche, in ordine al quale la sent. n. 48/2021 della Corte costituzionale ha affermato la necessità di un intervento legislativo, ritenendo che essa non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 66 Cost. Tuttavia, il "buco nero giurisdizionale" [Ciaurro 2008, 307] dato dall'assenza di tutela giurisdizionale su queste controversie non è stato ancora risolto: infatti, il monito al legislatore ad intervenire sul punto non ha avuto seguito (come avvenuto, purtroppo, anche in altre occasioni). Rimane quindi ancora una zona franca che attiene al diritto di elettorato passivo, e quindi ascrivibile al novero dei diritti inviolabili, la cui tutela effettiva, come si legge nella stessa sentenza, richiede l'accesso a un giudice, posto che «previsione del diritto inviolabile e garanzia del ricorso al giudice per assicurarne la tutela devono insomma coesistere e sorreggersi reciprocamente»².

In questo senso, sul secondo punto appaiono meritevoli di attenzione i contenuti della proposta di legge A.C. 127 e dell'art. 5 della proposta di legge A.C. n. 2236.

La prima attiene a un tema, quello della modalità di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature in modalità digitale, in linea con una raccomandazione dell'Odihhr, contenuta nel rapporto sulle elezioni del 2018 (e ribadita anche in quello sulle elezioni del 2022), relativa all'«introduzione di metodi per semplificare la raccolta delle firme e chiarire le disposizioni in materia della loro verifica»³, a maggior ragione alla luce del fatto che non tutte le formazioni politiche sono chiamate a questo adempimento.

È poi da ricordare che la possibilità di raccolta delle firme mediante Spid o sistemi analoghi è prevista con riferimento ai referendum nazionali e alle proposte di iniziativa popolare, in forza prima dell'art. 1, comma 341, della l. n. 178/2020 (bilancio di previsione per il 2021) e quindi dell'art. 38-*quater* del richiamato d.l. n. 77/2021. Ma soprattutto non si può non ricordare la fondamentale sent. 3/2025 della Corte costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, della l. 108/1968 nonché dell'art. 2, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005), nella parte in cui non consentono all'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni

legislativi successivi, riferite a singole elezioni). La giurisprudenza costituzionale ha affermato che la raccolta delle sottoscrizioni risponde all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto (sent. 394/2006; 48/2021).

² *Considerato in diritto*, n. 4.3.

³ Osce, Odihhr Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo, *Repubblica Italiana, Elezioni parlamentari 4 marzo 2018, Rapporto finale della Missione di valutazione elettorale dell'ODIHR*, in www.osce.org, p. 11.

per esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui sia associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

Si tratta di una pronuncia di grande rilevanza che, sia pure riferita alle elezioni regionali, ha una portata generale e quindi necessariamente estensibile anche alle elezioni politiche, essendo fondata sugli artt. 2, 3, comma 2, 48 e 49 Cost.⁴

Sul secondo punto, rimangono ancora largamente in attesa di soluzioni stabili questioni inerenti all'effettività del diritto di voto, a cominciare dalla *vexata quaestio* dei c.d. fuori sede: la sperimentazione operata con riferimento prima alle elezioni europee del 2024 (art. 1-ter, d.l. 7/2024) e quindi ai referendum abrogativi del giugno 2025 (art. 2, d.l. 27/2025) non ha avuto seguito con riferimento al referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026, nonostante che in una recente, pregevole relazione del Ministero dell'interno si legga che «il modello di voto per i “fuori sede” applicato per la tornata referendaria del 2025 può essere ritenuto, da un punto di vista dell'impatto organizzativo, sufficientemente assimilato nei meccanismi più generali della c.d. “macchina elettorale” complessiva»⁵.

Tuttavia, la questione del voto dei c.d. “fuori sede” incrocia le scelte operate con riferimento ai sistemi elettorali: nella stessa relazione si afferma che «con riferimento alle elezioni politiche, è noto che in base all'attuale legge elettorale vi sono 221 diverse schede per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, il che comporterebbe la necessità per le sezioni elettorali – eventualmente istituite *ad hoc* – di gestire diverse e numerose schede per raccogliere il voto dei “fuori sede” e ritrasmettere le schede votate ai seggi di “iscrizione” nel Comune di residenza per il successivo scrutinio. Ciò non garantirebbe la certezza, la celerità, la segretezza del voto e la tempestività dello scrutinio, con elevati rischi di disfunzionalità tecniche e di regolarità delle operazioni elettorali»⁶.

⁴ In essa si legge infatti che «questa dinamica normativa contrasta con il principio personalista (art. 2 Cost.), che impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività. / In questi termini, la suddetta preclusione, oltretutto, determina «un aggravio procedimentale» (sentenza n. 15 del 2024) irragionevole e non proporzionato, che si risolve anche in uno di quegli ostacoli, ripetutamente censurati da questa Corte (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019), il cui effetto, in questo caso in riferimento agli artt. 48 e 49 Cost., è quello di discriminare alcune categorie di persone (sentenza n. 9 del 2021), in violazione quindi anche dell'art. 3 Cost., compreso il profilo della stessa eguaglianza sostanziale»: *considerato in diritto*, n. 4.2.

⁵ Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, *Relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione del voto “fuori sede” in occasione dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 (art. 2, comma 8-bis, decreto-legge n. 27/2025)*, p. 38.

⁶ Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, *Relazione al Parlamento*, cit., p. 39.

2. *Le criticità, ancora non risolte, della circoscrizione estero.*

Tra i problemi che il legislatore elettorale dovrebbe affrontare vi è sicuramente anche quello della circoscrizione estero, oggetto di diffuse e non risolte criticità.

Tra queste, vi è, come noto, la modalità di voto per corrispondenza che appare assai problematica alla stregua dell'art. 48, comma 2, Cost., poiché non vi è alcuna certezza che il voto sia espresso dall'elettore personalmente, liberamente e in condizioni di riservatezza [per tutti, Grosso 2006]. Tuttavia, la Corte costituzionale ha disatteso tali rilievi di costituzionalità nelle ordinanze 195/2003 e 63/2018, sebbene nella seconda abbia riconosciuto che l'ordinanza di rimessione evidenziava «oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della “effettività” del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso».

Alla base della scelta del legislatore per tale modalità di voto vi è stato probabilmente un bilanciamento tra l'effettività del diritto di voto dei residenti all'estero, di cui all'art. 48, comma 3, Cost., e i valori di personalità e segretezza di cui allo stesso art. 48, comma 1 [Fusaro 2003]. Tuttavia, tale bilanciamento è quantomeno opinabile, giacché il sacrificio dei requisiti previsti dall'art. 48, comma 2, definiti dalla Corte costituzionale “imprescindibili”, «è troppo ampio – sia nella fase di formazione della volontà che nella fase del voto» [Vizioli 2003, p. 1486].

Per di più questa modalità di voto, così dubbia sul piano della legittimità costituzionale, non ha favorito la partecipazione al voto (in particolare, nelle elezioni del 2022 la partecipazione è precipitata al 26,35% alla Camera e al 25,99 al Senato)⁷.

In questo senso, il legislatore ben potrebbe quantomeno “temperare” l'impatto negativo di tale modalità di voto, invertendo l'ordine di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della l. 459/2001 (prevedendosi quindi che di regola il diritto di voto si esercita sul territorio nazionale, salva l'opzione per il voto per corrispondenza).

Un ulteriore aspetto suscettibile di un intervento di riforma attiene all'articolazione della circoscrizione estero in quattro ripartizioni separate: con la riduzione del numero dei parlamentari si è determinata una ulteriore, decisa accentuazione del carattere maggioritario del sistema elettorale, a dispetto della sua qualificazione formale (l'art. 11, comma 1, della l. n. 459/2001, prevede che «l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16»). Si tratta di una questione non irrilevante

⁷ Solo leggermente più alta è stata l'affluenza nel *referendum* costituzionale del marzo 2026 (28,53%).

perché, come è noto, la Corte costituzionale (sent. 1/2014) ha affermato che «qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto»⁸.

In effetti, al Senato ciascuna ripartizione elegge un solo senatore, nonostante evidenti e forti differenze in termini di numero di cittadini italiani residenti⁹; ed anche con riferimento alla Camera, si sono accentuati insieme il carattere maggioritario del sistema elettorale e lo “schiacciamento” in termini di rappresentanza delle quattro ripartizioni¹⁰. In questo senso, le soluzioni astrattamente percorribili sono almeno due: o la trasformazione del sistema di elezione in un vero e proprio sistema maggioritario, con eliminazione del voto di preferenza e modifica anche dell'art. 11 della l. 459/2001 o, in alternativa, un accorpamento delle ripartizioni in una o due¹¹.

Infine, dovrebbe aprirsi una riflessione anche con riferimento alla previsione del voto di preferenza che, come è noto, è escluso per gli elettori delle circoscrizioni nazionali¹². I noti problemi insiti in questa modalità di voto finiscono per essere aggravati, con riferimento alla circoscrizione estero, dalle discutibili modalità di esercizio del voto. Non stupisce allora come da più parti e a più riprese siano stati denunciati abusi e scorrettezze¹³.

Vale allora la pena di riflettere se mantenere il voto di preferenza nella circoscrizione estero sia perché, alla stregua di quanto affermato nella sent. 1/2014 della Corte costituzionale, questa modalità di voto non può essere definita costituzionalmente necessaria, dato il basso numero di seggi assegnati alle diverse ripartizioni, sia perché, data l'ampiezza delle ripartizioni, manca quella “vicinanza” tra candidati ed elettori cui la Corte costituzionale si è riferita nella stessa sentenza.

3. *Alcune necessarie premesse sul disegno di legge A.C. n. 2822*

⁸ *Considerato in diritto*, n. 3.1.

⁹ Con riferimento alle elezioni politiche del 2022, la ripartizione Europa ha visto una popolazione di 2.685.815 italiani residenti, a fronte della ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, con una popolazione di 277.997.

¹⁰ Nelle elezioni del 2022 quella europea ha eletto tre deputati; le americane due ciascuna; la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide uno.

¹¹ Soluzione, quest'ultima, ben possibile perché le ripartizioni non hanno una copertura costituzionale. Peraltro, l'alta soglia di voti richiesta per l'elezione nella circoscrizione estero è stata evidenziata criticamente nel Rapporto finale della missione di valutazione elettorale dell'Odihr riferito alle elezioni del 2018, nel quale si era osservata «la grande discrepanza nel numero di votanti necessari per essere eletti, in particolare per il Senato e per la circoscrizioni estere», rilevando la necessità di «prendere in considerazione la possibilità di aderire più strettamente alla quota elettorale per tutte le circoscrizioni del paese, comprese quelle estere, in linea con le buone pratiche internazionali in materia di uguaglianza di voto, fatta salva la tutela delle minoranze»: Osce, Odihr Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo, *Repubblica Italiana*, cit., p. 6.

¹² Gli elettori nella circoscrizione estero possono esprimere un voto di preferenza nelle ripartizioni cui è assegnato un seggio e due voti di preferenza nelle altre (art. 11, comma 3).

¹³ Si pensi, con riferimento alle elezioni del 2022, alle circa venticinquemila schede false in Argentina, sulle quali è in corso un'indagine della magistratura.

Tornando alla legislazione elettorale in senso stretto, alla base dell'“ipercinetismo” che l'ha connotata vi sono non solo ragioni politiche ma anche i limiti tecnici dei sistemi elettorali adottati dopo l'abbandono delle leggi Mattarella, due delle quali (l. 270/2005 e 52/2015) dichiarate incostituzionali con riferimento alle loro scelte più qualificanti (sent. 1/2014; 35/2017), e in particolare con riferimento alla disciplina del premio di maggioranza.

Dal complesso dei principi cui queste due sentenze si ispirano si ricava la “dottrina” della Corte costituzionale riferita alla materia elettorale, che può essere riassunta come segue [per tutti, Cheli 2017]:

a) necessità di evitare “zone franche” che, con riferimento alla disciplina elettorale riferita al Parlamento nazionale, rischierebbero di dare luogo a potenziali gravissimi *vulnera*, riferibili allo stesso principio democratico;

b) indispensabilità, a seguito di un eventuale intervento demolitorio della Corte costituzionale, di garantire comunque una disciplina legislativa di risulta immediatamente applicabile, perché il corpo elettorale deve avere sempre la possibilità di esprimersi;

c) incostituzionalità della disciplina del premio di maggioranza quando questa dia luogo a irragionevoli torsività nell'assegnazione dei seggi (nel caso dell'*italicum*, attraverso un ballottaggio non garantito da un adeguato livello di partecipazione al secondo turno);

d) necessità che il bilanciamento tra rappresentatività e governabilità sia “ineguale”, nel senso che, mentre la prima è qualificata come «interesse di rilievo costituzionale», la seconda è intesa come un «obiettivo costituzionalmente legittimo» (tanto che le leggi elettorali “di risulta” sono di tipo proporzionale) [Dogliani-Massa Pinto, 2015].

e) impossibilità per i partiti di privare gli elettori del loro potere di scelta dei candidati (così la sent. 1/2014).

Questi principi «non impongono – come appare evidente – al potere politico la scelta di un sistema elettorale, ma si limitano ad indicare in negativo quali sono le strade che, in materia elettorale, non sono consentite al potere politico di percorrere ove si voglia ottemperare ai principi dell'eguaglianza del voto e della sovranità popolare, principi che impongono di non alterare oltre il limite della ragionevolezza il rapporto tra paese reale e paese legale» [Cheli 2017, 4].

Della giurisprudenza costituzionale occorre richiamare due ulteriori, fondamentali aspetti: attraverso la via dell'azione di accertamento, legittimata dalla Corte, le leggi elettorali per il Parlamento nazionale diventano ormai facilmente aggredibili, ancorché mai applicate (così, l'*italicum*); in secondo luogo, la Corte sia nella sent. 1/2014 che, soprattutto, nella sent. 35/2017 hanno scrutinato

le leggi elettorali in via “astratta” valutando l’eventuale eccesso di torsività in via meramente eventuale e non alla luce della concretezza delle vicende elettorali.

Ciò detto, il contenuto principale del disegno di legge A.C. n. 2822 è la riproposizione del premio di maggioranza nazionale esteso anche al Senato.

In premessa, appaiono condivisibili le critiche di carattere generale sull’istituto del premio di maggioranza, sia perché esso appare inevitabilmente connotato da una *ratio* contrastante rispetto alla base proporzionale dello stesso sistema elettorale, sia perché, laddove è previsto, di esso beneficiano coalizioni che si presentano come tali dinanzi al corpo elettorale ma che poi possono dissolversi in corso di legislatura [Rossi 2015]; quantomeno di fatto, quindi, il premio introduce un elemento scarsamente coerente con (ed efficace in) una forma di governo, quella parlamentare, connotata da una naturale flessibilità [Chessa 2007]. Forse anche per questo sistemi elettorali con premio di maggioranza sono relativamente poco usati anche in altri ordinamenti [Chiaramonte 2011]; né è un caso che nei Comuni e nelle Regioni l’introduzione di un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza di tipo *majority assuring* è avvenuta nel quadro di una revisione della forma di governo, in direzione dell’elezione diretta del vertice dell’Esecutivo.

Per concludere sul punto, è appena il caso di richiamare il fatto che il premio di maggioranza non può essere considerato una sorta di equivalente sistemico di un sistema maggioritario applicato in collegi uninominali: rinviando alla dottrina sul punto, si può richiamare la già citata sent. 35/2017 nella parte in cui, con riferimento all’*italicum*, ha ricordato che «il turno di voto qui scrutinato – con premio assegnato all’esito di un ballottaggio in un collegio unico nazionale con voto di lista – non può essere accostato alle esperienze, proprie di altri ordinamenti, ove al ballottaggio si ricorre, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni. In casi del genere, trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obiettivo di ridurre la pluralità di candidature, fino ad ottenere la maggioranza per una di esse, ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività nel singolo collegio» [sul punto, in senso, conforme, con considerazioni di grande lucidità, Onida 2017]¹⁴.

4. *Il disegno di legge A.C. n. 2822: una legge elettorale che somma i difetti della l. 270/2005 (porcellum)...*

¹⁴ Considerato in diritto, n. 9.2.

I due contenuti principali del disegno di legge n. 2822, ovvero il premio di maggioranza nazionale con riferimento sia alla Camera che al Senato, presentano, a parere di chi scrive, *de iure condito* insuperabili problemi di legittimità costituzionale.

In questa sede ci si può limitare ad osservare che la proposta in questione ripropone, dopo il *porcellum* e l'*italicum*, il premio senza tenere conto delle indicazioni offerte nelle sent. 1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale.

La differenza rispetto alle due leggi precedenti è data dalla previsione di un premio di maggioranza fisso, individuato in 70 seggi per la Camera e in 35 per il Senato, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e che abbia conseguito almeno il 40% di voti validi nel primo turno di votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio nel caso in cui le prime due liste o coalizioni abbiano ottenuto entrambe almeno il 35% dei voti validi. È previsto un limite massimo, fissato in 230 seggi alla Camera e in 114 al Senato.

In estrema sintesi, la previsione di un premio fisso, ancorché non configurato come *majority assuring*, è per definizione in contrasto con le indicazioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, come accennato, non ammette eccessi di torsività nei sistemi elettorali fondati sul premio di maggioranza.

In effetti, nel disegno di legge A.C. n. 2822 il premio può, a seconda dei casi, o risultare eccessivamente ampio, e quindi irragionevolmente torsivo (potendo raggiungere o superare il 60% dei seggi in forza dei seggi ottenuti nelle circoscrizioni escluse dall'applicazione del premio stesso¹⁵) o, al contrario, essere insufficiente a garantire alla lista o alla coalizione vincitrice la maggioranza assoluta dei seggi. Da questo punto di vista, l'ipotesi del ballottaggio appare paradigmatica: da un lato, questa previsione consente potenzialmente il conseguimento del premio anche a chi al primo turno abbia ottenuto una percentuale di consensi limitata; dall'altro, l'aliquota aggiuntiva di seggi potrebbe comunque risultare insufficiente nell'ottica della governabilità. In entrambi i casi si tratta di una torsività irragionevole alla stregua della giurisprudenza costituzionale: come è noto, la sent. 35/2017 ha giustificato l'assegnazione di un premio di maggioranza pari complessivamente a circa il 54% dei seggi in favore della lista o coalizione che avesse ottenuto il 40% dei voti validi; e tuttavia, ha fatto salvo il «controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale

¹⁵ Come si dirà anche più oltre, si tratta delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e estero.

distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale»¹⁶.

In questo senso, però, anche un premio insufficiente per la stabilità del Governo del Paese risulta incostituzionale nella misura in cui determina una torsività fine a se stessa, o, se si vuole, inutile in danno della rappresentatività [Luciani 2017a].

Il tutto è poi aggravato da possibili esiti diversi della competizione elettorale nei due rami del Parlamento che non possono essere esclusi in una stagione di grande volatilità elettorale e, comunque, nei casi in cui la distanza in termini di voti tra le due coalizioni principali sia minima: il punto è già stato evidenziato dalla dottrina [Biondi 2026; Spadacini 2026a e b] e dai Servizi studi di Camera e Senato¹⁷, ma deve essere ribadito fino al punto di mettere in dubbio la praticabilità di sistemi elettorali fondati sul premio di maggioranza alla stregua del bicameralismo paritario fatto proprio dalla nostra Costituzione [Biondi 2026]. Da questo punto di vista, parafrasando il monito contenuto nell'ultima parte della sent. 35/2017, vi è allora da chiedersi se il disegno di legge A.C. n. 2822 dia luogo, in ragione dei suoi contenuti, a sistemi elettorali che finiscano per ostacolare, anziché favorire, «la formazione di maggioranze parlamentari omogenee»¹⁸.

Da parte sua, l'estensione anche al Senato del premio di maggioranza nazionale è intrinsecamente problematica: certo, della locuzione «base regionale» si può dare un'interpretazione più o meno restrittiva [Tarli Barbieri 2025, 45 ss.]; tuttavia, non vi è dubbio che la previsione di un premio fisso attraverso una lista di candidati che è unitaria, ancorché “spacchettata” a livello regionale¹⁹, appare fuori asse rispetto alla *ratio* dell'art. 57 Cost., a maggior ragione perché alcune delle Regioni con minore consistenza demografica non sarebbero destinatarie di “seggi-premio” (cfr. *infra*).

In questa parte vi è un'evidente incoerenza di fondo tra il disegno di legge A.C. n. 2822 e il disegno di legge costituzionale relativo al premierato, pur essendo entrambi espressione delle stesse parti politiche: quest'ultimo, infatti, confermando il criterio della «base regionale», fa salva la previsione di un premio di maggioranza nazionale al Senato, presupponendo quindi che *de iure condito* un premio nazionale sia di per sé incompatibile con il vigente testo dell'art. 57, comma 1, Cost. (art. 6).

¹⁶ *Considerato in diritto*, n. 6.

¹⁷ Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Servizio studi, *Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, Dossier n. 666, vol I, Edizione aggiornata, 13 aprile 2026, p. 21.

¹⁸ *Considerato in diritto*, n. 15.2.

¹⁹ Si condivide quanto affermato in un recente contributo [Spadacini 2026b, 410 ss.], ovvero che la lista è nazionale in quanto in quanto: *a*) i candidati della lista sono eletti tutti o nessuno e quindi il premio non può operare in modo differenziato tra le circoscrizioni; *b*) l'attribuzione del premio dipende esclusivamente da un conteggio nazionale, essendo irrilevante l'andamento del voto a livello territoriale; *c*) pertanto, i seggi in questione sono attribuiti nelle circoscrizioni indipendentemente dall'andamento del voto nelle stesse; *d*) partecipano al conteggio nazionale anche i voti espressi nelle più piccole circoscrizioni che non contribuiscono alla dotazione del premio.

Vi sono poi altri problemi relativi alla disciplina del premio, a cominciare dall'esclusione dei voti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige dal computo dei voti utili ai fini del raggiungimento della soglia del 40% (il disegno di legge A.C. n. 288 è, in questa parte, quantomeno ambiguo), anche se poi, con un'evidente incoerenza, gli elettori di queste Regioni risultano coinvolti nell'eventuale ballottaggio²⁰. Sul punto, è da ricordare che anche la l. 270/2005 escludeva i voti dei cittadini della Valle d'Aosta ai fini della determinazione del premio con riferimento alla Camera [Fusaro 2005]. Tale scelta era stata definita un evidente *vulnus* che fortunatamente non risultò mai decisivo ai fini dell'esito delle tre competizioni nelle quali ha trovato applicazione la l. 270/2005. Viceversa, l'*italicum* prevedeva meccanismi di collegamento dei candidati valdostani e trentino-tirolesi con le liste a livello nazionale, ai fini del conseguimento del premio.

Più in generale, la previsione del premio genera ulteriori problemi con riferimento alle circoscrizioni o alle Regioni meno popolate che non contribuiscono alla sua dotazione (Molise alla Camera; Molise e Basilicata al Senato)²¹: almeno potenzialmente «gli elettori delle circoscrizioni che non contribuiscono alla dotazione del premio votano sia per la propria rappresentanza che per quella altrui, mentre i voti degli elettori delle altre circoscrizioni non possono produrre alcun effetto sulla rappresentanza delle circoscrizioni che non han concorso a creare la dotazione per il premio di governabilità» [Spadacini 2026a, 12]. Si aggiunga poi il fatto che gli elettori delle circoscrizioni che non concorrono alla dotazione del premio votano per candidati che non possono “conoscere” e ciò pone qualche problema alla stregua della sent. 1/2014.

5. Segue: ... e del *Rosatellum*

Infine, il disegno di legge A.C. n. 2822 conferma, e per alcuni profili accentua, alcuni dei più rilevanti difetti del *Rosatellum* che in questa sede possono essere solo elencati. Tra questi:

a) il trasferimento dei voti delle liste che abbiano ottenuto tra l'1 e il 2,99% alle altre che abbiano superato il 3%, appartenenti alla stessa coalizione; tale scelta appare criticabile, sia in punto di eguaglianza del voto²², anche dal punto di vista degli elettori: il voto a queste liste appare infatti una

²⁰ Si rinvia a Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Servizio studi, *Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, cit., pp. 27 ss.

²¹ Il fatto che alcuni territori non si vedano attribuiti candidati circoscrizionali appare in difformità con quanto previsto agli artt. 56 e 57 Cost., nella parte in cui prevedono l'assegnazione, rispettivamente alle circoscrizioni e alle Regioni, di seggi in proporzione alla popolazione: da qui, i dubbi su circoscrizioni o ambiti territoriali previsti dalla legge elettorale che siano “vuoti”.

²² I voti delle liste in questione, qualora non appartenenti ad una coalizione o appartenenti a una coalizione con meno del 10% dei voti, non hanno alcuna utilità.

sorta di voto di “serie B”, sia perché diretto a liste che non conseguono una propria rappresentanza, sia perché destinato a favorire liste diverse, sia pure apparentate [Luciani 2017b];

b) il trasferimento dei voti attribuiti alla sola lista circoscrizionale (nel disegno di legge A.C. n. 2822; nella vigenza del *Rosatellum*, ai soli candidati nei collegi uninominali) alle liste coalizzate pro-quota, cosicché il trasferimento del voto di un elettore finisce per dipendere dalle scelte fatte dagli altri (ipoteticamente anche una minoranza di elettori, qualora una gran parte degli elettori voti solo per le liste circoscrizionali) [Apostoli 2017; Sgrò 2017];

c) la scelta per un modello di liste bloccate che addirittura il disegno di legge A.C. n. 2822 rafforza ulteriormente, poiché prevede un premio attribuito sulla base di una lista che è nella sostanza nazionale (ancorché malamente “spacchettata” a livello circoscrizionale), poiché aumenta, seppur di poco, il numero dei candidati nei collegi plurinominali, e, soprattutto, poiché presuppone un aumento, anche considerevole, degli eletti nei collegi stessi (in particolare nel caso in cui il riparto dei seggi avvenga senza applicazione del premio). In questo caso, appaiono fondati i dubbi di legittimità costituzionale, alla luce del fatto che la Corte ha condannato leggi elettorali che prevedano liste bloccate lunghe che, in quanto tali, non assicurano né la facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, né la conoscibilità stessa dei candidati (sent. 1/2014).

Vi è poi da chiedersi se il *Rosatellum* e, a maggior ragione, il disegno di legge A.C. n. 2822, abbiano dato pieno seguito alle indicazioni della sentenza laddove prevedono collegi plurinominali che eleggono un numero limitato di candidati (il primo, ma, potenzialmente, non il secondo, come detto) ma la cui elezione deriva da un complesso meccanismo “a cascata” a tre livelli per la Camera e a due livelli per il Senato, tale da non garantire affatto l’effettività della scelta e la libertà del voto.

Anche a non ritenere che con tali complessi meccanismi «il voto dell’elettore venga sostanzialmente manipolato dal sistema» [Apostoli 2017, 8], rimangono dubbi di compatibilità con il carattere personale e diretto del voto, nella misura in cui i metodi di calcolo in questione contribuiscono sì «a premiare la lista indicata dall’elettore» ma non promuovono «in via esclusiva i candidati proposti nel suo collegio di appartenenza, potendo i voti trasmigrare verso i candidati presentati dallo stesso partito in altri collegi o in altre circoscrizioni», con una sorta di effetto “flipper” che nella vigenza del *Rosatellum* si è amplificato con la riduzione del numero dei parlamentari operata dalla l. cost. 1/2020 [Sgrò 2017, 5-6; Trucco 2018] e che nel disegno di legge A.C. n. 2822 potrebbe ulteriormente espandersi grazie al premio di maggioranza.

Si tratta di complessi meccanismi che non solo sfuggono agli elettori i quali non hanno alcuna possibilità di prefigurare l’esito della propria scelta, ma anche agli stessi partiti politici: è anche per

questa ragione che sia il *Rosatellum* che il disegno di legge A.C. n. 2822 consentono le pluricandidature, altra evidente anomalia della nostra legislazione elettorale che consente ai vertici delle formazioni politiche di massimizzare le possibilità di elezione dei candidati a loro più vicini e di adottare «tutte le più opportune strategie di distribuzione territoriale dei candidati» [Astrid 2022, 13].

Come è noto, gli effetti perversi delle pluricandidature sono stati solo limitati dalla Corte costituzionale, laddove ha condannato il meccanismo dell'opzione libera del plurieletto²³.

6. *La problematica indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio*

Il lungo dibattito sulle riforme elettorali nell'ultimo ventennio in Italia si è inserito quasi sempre, in modo più o meno coerente a seconda dei casi, all'interno di più generali progettazioni costituzionali²⁴. Dato il sistematico fallimento di tutte queste ultime, sulle leggi elettorali (e sulle loro riforme) si sono scaricate aspettative che da sole non possono riuscire a soddisfare. Non solo, ma i contenuti di alcune di esse (la l. 270/2005, c.d. legge "Calderoli" o *Porcellum*; la l. 52/2015, c.d. *italicum*) sono state concepite come "attuative" di progettazioni costituzionali poi non entrate in vigore, e ciò contribuisce a spiegare gli interventi caducatori del giudice delle leggi (si è parlato, a tale proposito, di «*fascinazione della riforma costituzionale incombente*»: Carnevale 2017, 12).

Una discutibile strategia del genere potrebbe riproporsi con il disegno di legge A.C. n. 2822 che sembra, almeno in parte, calibrato sulla proposta di revisione costituzionale della forma di governo presentata dal Governo nell'attuale legislatura e approvata in prima deliberazione dal Senato (A.C. n. 1921, c.d. "premierato elettivo").

In effetti, l'art. 92 Cost., nel testo risultante da tale proposta di revisione costituzionale, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni e che la legge disciplini «il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche»; il testo, come accennato, modifica inoltre l'art. 57, comma 1, Cost., affiancando alla base regionale «il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92».

²³ La Corte peraltro sembra ammettere l'opzione libera del plurieletto nel caso in cui la legge elettorale preveda il voto di preferenza: sent. 35/2017, *considerato in diritto*, n. 12.2.

²⁴ In linea con una scelta di politica istituzionale iniziata con la c.d. legge "Tatarella" (l. 43/1995) riferita ai Consigli regionali, prodromica alla successiva trasformazione della forma di governo indotta dalla l. cost. 1/1999.

Ebbene, tutti e tre questi elementi sono presenti, almeno in parte, nella proposta di riforma elettorale che sembra quindi, ancora una volta, “anticipare”, sul terreno della legislazione ordinaria, i contenuti di una futura (ma ormai incerta) revisione costituzionale.

Nei paragrafi precedenti si sono analizzati il secondo e il terzo; in questa sede, vale la pena di soffermarsi sul primo: ovviamente, la proposta di riforma elettorale non può prevedere a Costituzione vigente l’elezione diretta del Presidente del Consiglio ma impone alle coalizioni ed anche alle liste che si presentino da sole di indicare «il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri» (art. 1, comma 7).

Come è noto, anche la l. 270/2005 prevedeva l’indicazione del “capo unico” della forza politica o della coalizione. Tale previsione era indubbiamente ambigua, anche se nella prassi non si era tradotta in un vincolo giuridico al Capo dello Stato, ipotizzabile solo con una revisione dell’art. 92 Cost. [Balduzzi-Cosulich 2005, 5191-5192]²⁵, né era considerata tale da alterare la più complessiva posizione costituzionale del Presidente del Consiglio, come affermato in un paio di occasioni dalla Corte costituzionale (sent. 262/2009; 23/2011).

La previsione contenuta nel disegno di legge A.C. n. 2822 è però decisamente più “impegnativa”: non solo, infatti, essa allude testualmente ad una persona destinata ad essere proposta come Presidente del Consiglio ma addirittura, con riferimento alle coalizioni, richiede la sottoscrizione dei «presidenti» o dei «segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione».

Il salto di qualità pare evidente, anche se, da un lato, la relazione alla proposta di legge afferma che tale indicazione realizzerebbe solo un «elemento di trasparenza dell’offerta politica» e, come tale, priva di effetti vincolanti, non essendo trasposta sulla scheda elettorale e, dall’altro, il testo della proposta si premura di precisare che «restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione».

E tuttavia, delle due l’una: o la disposizione proposta non dà luogo a vincoli giuridici, ma allora determina quantomeno il rischio di fraintendimenti nel corpo elettorale, oppure essa è funzionale ad anticipare sviluppi costituzionali futuri e dunque pone problemi obiettivi *de iure condito*: da questo punto di vista, in effetti, anche la tesi più riduttiva non riesce a spiegare la già richiamata solennità cui è accompagnata tale indicazione.

²⁵ Peraltro, anche il vincolo politico di tale indicazione si è rivelato modesto: si pensi alla formazione del Governo Monti nella XVI legislatura e ai tre Governi della XVII legislatura, nessuno dei quali presieduto dal “capo unico” della coalizione più votata nelle elezioni del 2013.

7. Conclusioni

Come è stato esattamente osservato, «sempre più ricerche mostrano ormai come la crisi della democrazia in Occidente sia una crisi di “responsiveness”, in cui il voto populista esplose per una percezione diffusa che i governi prendano decisioni non in linea con le posizioni dei cittadini. Ecco, quindi, che quella della governabilità rischia di essere un’illusione. È inutile fabbricare una maggioranza forte, se questa non viene da un grande sostegno del paese (e se non è popolata di rappresentanti con un forte legame territoriale e coi cittadini); perché così prenderà provvedimenti sempre più impopolari, che creano sempre maggiori tensioni con la cittadinanza, in un contesto generale di legittimità sempre più bassa delle istituzioni» [De Sio 2026].

La riproposizione del premio di maggioranza appare quindi una scelta discutibile, anche perché troppo “schiacciata” sulle prospettive più immediate dell’offerta elettorale: laddove si progetta una legge elettorale, si dovrebbe aver riguardo non alla consultazione elettorale immediatamente successiva, ma a una prospettiva più lunga; da questo punto di vista, non è irrilevante il fatto che il sistema politico italiano abbia conosciuto un bipolarismo frammentato solo tendenziale dopo il 1993 (si pensi alle elezioni del 2013 e del 2018): occorre allora immaginare modelli più flessibili che tengano conto anche di possibili evoluzioni in senso “plurale” degli schieramenti.

In questo senso, se l’obiettivo del legislatore è comunque dotare il Paese di un’ennesima riforma elettorale, a parere di chi scrive, bisogna partire dall’assunto che «una legge elettorale nel contesto dato è una buona legge quando non pretende di imporre le scelte politiche in termini di alleanza e di programmi, ma solo di incoraggiare l’evoluzione del sistema politico nella direzione considerata la più auspicabile» [Volpi 2007, 420], senza chiedere cioè a un sistema elettorale quelle virtù palingenetiche che esso intrinsecamente non ha. Per cui anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, sarebbe auspicabile la scelta per modelli che prevedano meccanismi tali da favorire «la ricomposizione del nostro sistema politico-partitico», essendo illusorio «perseguirla con strategie istituzionali eccessivamente costrittive, mentre appare più saggio stimolarla con scelte istituzionali incentivanti e con strategie politico-culturali forse più lente, ma alla lunga più efficaci» [Luciani 2014, 8]. Un obiettivo del genere si impone a maggior ragione nell’attuale momento storico, connotato da alti livelli di astensionismo elettorale: in questo contesto, il premio finisce per “trasformare” artificiosamente una minoranza, con un consenso reale limitato, in una maggioranza (potenzialmente anche ampia) [per tutti, Angiolini 2026; Cabiddu 2026]: sul punto, la sent. 35/2017 non aveva affatto escluso che «in periodi di forte astensione dal voto, l’attribuzione del premio avvenga a favore di una lista che dispone di un’esigua rappresentatività reale», pur riconoscendo che «condizionare il premio al raggiungimento di una soglia calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce

oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata»²⁶.

Un'ulteriore esigenza, da perseguire in particolare nel presente momento storico in cui alta è la disaffezione degli elettori nei confronti della politica, è quello di dotarsi di sistemi elettorali che abbandonino modelli complessi, come quelli che regolano l'assegnazione dei seggi nel *Rosatellum* e nel disegno di legge A.C. n. 2822, in favore di soluzioni più semplici, anche dal punto di vista dell'elettore, che avvicinino quanto più possibile gli eletti agli elettori. In questo senso, potrebbero forse essere presi in considerazione modelli che prevedano un'assegnazione dei seggi o integralmente a livello territoriale, o, quantomeno, con una prima assegnazione a partire dai territori²⁷: come è noto, nella XV legislatura fu presentato un testo (c.d. "Vassallo-Bianco"), che recava soluzioni in questo senso.

Un altro modello astrattamente possibile è il sistema elettorale per il Senato in vigore fino al 1992, che certo ha il vantaggio di "recuperare" collegi uninominali, bypassando le problematiche inerenti ai listini bloccati e evitando il ricorso al voto di preferenza che presenta, come detto, alcuni gravi limiti. Di quel modello occorrerebbe, tuttavia, correggere la potenziale diseguale rappresentanza territoriale, poiché esso rendeva possibile che un collegio uninominale esprimesse anche più eletti o, al contrario, nessuno.

²⁶ *Considerato in diritto*, n. 6.

²⁷ Secondo una scelta fatta propria, con riferimento alla Camera, fino al 1993.

Riferimenti bibliografici richiamati nel testo

- Angiolini, V., *Sistema “minoritario”?* in www.giustiziainsieme.it, 21 aprile 2026.
- Apostoli, A., *Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni*, in www.osservatorioaic.it, 2017, n. 3.
- Astrid, *Verso le elezioni politiche 2023: Rosatellum o nuova legge elettorale*, paper n. 84, in www.astrid-online.it.
- Balduzzi, R., Cosulich, M., *In margine alla nuova legge elettorale politica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, n. 6.
- Biondi, F., *Considerazioni a prima lettura sul ddl AC-2822*, in www.giustiziainsieme.it, 22 aprile 2026.
- Cabiddu, M.A., *Mino(ri)tarium*. “Quos vult Iupiter perdere, dementat prius”, in www.giustiziainsieme.it, 22 aprile 2026.
- Carnevale, P., *Leggendo in filigrana il comunicato-stampa della corte costituzionale del 25 gennaio scorso ... sperando di non incorrere in allucinazioni. Note a prima (non lettura) sulla decisione relativa alla legge n. 52 del 2015*, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2017, n. 1.
- Cheli, E., *Le riforme italiane: tra popolo, Parlamento e giudici*, in www.osservatoriocostituzionale.it, 2017, n. 3.
- Cheli, E., *Orientamenti in tema di riforma elettorale*, in *Astrid Rassegna* (www.astrid-online.it) 2019, n. 6.
- Chessa, O., *La difficile convivenza tra premio di maggioranza e governo parlamentare*, in Astrid, *La riforma elettorale*, Bagno a Ripoli, Passigli, 2007.
- Chiaromonte, A., *Il premio di maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato*, in A. Chiaromonte, G. Tarli Barbieri (a cura di) *Il premio di maggioranza, Il premio di maggioranza. Origini, applicazioni e implicazioni di una peculiarità italiana*, Roma, Carocci, 2011.
- Ciaurro, L., *Parlamentari giudici di se stessi?*, in R. D’Alimonte, C. Fusaro (a cura di), *La legislazione elettorale italiana*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- De Sio, L., *Una legge elettorale con tre problemi per la democrazia italiana*, in cise.luiss.it, 28 febbraio 2026.
- Di Ciolo, V., Ciaurro, G., *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024.
- Dogliani, M., Massa Pinto, I., *Elementi di diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2015.
- Fusaro, C., *Il voto all’estero: quando i costituzionalisti ... non ci stanno*, in *Quaderni costituzionali*, 2002, n. 2.
- Fusaro, C., *La questione dei voti della Valle d’Aosta nella legge proporzionale con premio in attesa di promulgazione*, in www.forumcostituzionale.it, 19 dicembre 2005.
- Grosso, E., *Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (Voto degli italiani all’estero)*, in *Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1994-2005)*, *Comm. Cost.*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 2006.
- Lanchester, F., *La corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa*, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2017, n. 1, pp. 6 ss.
- Lasorella, G., *La «par condicio» televisiva revisited: affinamenti ed innovazioni in un contesto in trasformazione*, in www.nomosleattualitaneldiritto.it, 2025, n. 2.
- Luciani, M., *Appunti per l’audizione innanzi il Senato della Repubblica – I Commissione, Affari costituzionali*, Roma, 20 novembre 2014, rinvenibile in www.senato.it, p. 7.
- Luciani, M. [a], *Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, in www.rivistaaic.it, 2017, n. 1.
- Luciani, M. [b], *«Rosatellum, nessun presupposto per bloccare la promulgazione»*, in *Il Sole 24 ore*, 29 ottobre 2017.
- Lupo, N., *Considerazioni conclusive. Sistema elettorale e legislazione “di contorno”*, in G.C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale, E. Griglio (a cura di), *Le evoluzioni della legislazione elettorale*

- «di contorno» in Europa. Atti del III Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, Padova, Cedam, 2011.
- Onida, V., Audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, 2 marzo 2017, rinvenibile in www.astrid-online.it.
- Rossi, E., *Storia di un «falso»? L'italicum e la «governabilità»*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, n. 3.
- Scagliarini, S., Trucco, L., *La nuova legge elettorale alla prova dei fatti*, in *Rassegna parlamentare*, 2018, n. 2.
- Sgrò, F., *Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo sistema elettorale italiano*, in www.osservatorioaic.it, 2017, n. 3.
- Spadacini, L. [a], *La proposta di riforma della legge elettorale tra rappresentanza, uguaglianza del voto e forma di governo*, in *Astrid Rassegna* (www.astrid-online.it) 2026, n. 5.
- Spadacini, L. [b], *Profili di criticità costituzionale della proposta di riforma elettorale presentata dalla maggioranza di centrodestra sul finire della XIX legislatura*, in *Consultaonline* (www.giurcost.org), 2026, I.
- Tarli Barbieri, G., *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025.
- Vizioli, N., *La Corte non dissolve i dubbi sul voto degli italiani all'estero ma li aumenta*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, n. 3.
- Volpi, M., *Considerazioni conclusive*, in M. Oliviero, M. Volpi (a cura di), *Sistemi elettorali e democrazie*, Torino, Giappichelli, 2007.